



FOGLIO INFORMATIVO

(Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia 29/7/2009)

Decorrenza 30/07/2018

Foglio Informativo Estero – Finanziamenti all'importazione

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare Sant'Angelo
Corso Vittorio Emanuele n. 10 - 92027 - Licata (AG)
Tel.: 0922 860223 – Fax: 0922865366
Email: info@bancasantangelo.com
pec: direzionegenerale@postacert.bancasantangelo.com
Sito internet: www.bancasantangelo.com
n° iscrizione albo della Banca d'Italia 1571
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO ALL'IMPORTAZIONE

Il Fido per finanziamenti all'importazione è il contratto con il quale la Banca si impegna a concedere, nei limiti del credito accordato, uno o più finanziamenti in euro o altra divisa al Cliente per consentirgli di adempiere agli obblighi debitori verso un terzo soggetto estero.

Il finanziamento all'importazione è un'operazione che consente al Cliente l'immediato pagamento dei debiti derivanti da importazioni di merce e/o di servizi dall'estero senza distogliere liquidità dalla produzione. Inoltre, nel caso di finanziamenti in divisa, il rischio di cambio non sussiste se si utilizzano eventuali incassi in valuta per estinguere i finanziamenti stessi.

L'utilizzo da parte del Cliente della presente linea di credito è subordinato alla presentazione di documenti idonei a comprovare l'esistenza ed i termini precisi dell'operazione commerciale sottostante.

A tal fine, costituiscono documenti idonei:

- la fattura commerciale;
- la fattura proforma;
- la sales confirmation.

La fattura commerciale, la fattura proforma e la sales confirmation (di seguito anche "documenti esteri") devono riportare le seguenti indicazioni:

- la descrizione delle merci e/o i servizi forniti al Cliente importatore;
- l'ammontare dell'importo dovuto e la valuta nella quale è espresso detto importo;
- l'esatta denominazione e la sede della ditta esportatrice e del destinatario.

Salvo eventuali proroghe che la Banca riterrà di concedere a sua discrezione, su richiesta del cliente, la durata di ogni finanziamento all'import non può superare i tre mesi (90 giorni) prorogabile per successivi tre mesi (90 giorni).

Principali rischi (generici e specifici)

- rischio tasso; possibili variazioni dei saggi di interessi, determinate dalle fluttuazioni del mercato nazionale ed internazionale (finanziamenti anche in valuta diversa dall'Euro);
- rischio cambio; variabilità del tasso di cambio qualora la divisa del finanziamento sia diversa da quella del pagamento in favore del fornitore estero;
- rischio paese; è legato alle operazioni internazionali e si riferisce al caso in cui il debitore estero non possa adempiere alle proprie obbligazioni per cause dipendenti dalle variabili macroeconomiche del Paese (per esempio guerra, insurrezione, ecc. ecc.)

FOGLIO INFORMATIVO

(Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia 29/7/2009)

Decorrenza 30/07/2018

CONDIZIONI ECONOMICHE

Quanto può costare il finanziamento in Euro con utilizzo in Euro	
Operazione di anticipo documenti	Costo
Accordato	€ 10.00,00
Durata massima	90 giorni
Tasso annuo	7,50 %
Commissione di accordato	2,00 %
Canone conto corrente ordinario	€ 15,00
Spese comunicazioni periodiche	€ 1,00
TAEG finanziamento in Euro	10,561%

Ipotesi finanziamento in Euro: affidamento di € 10.000,00 con contratto a tempo indeterminato. Si assume che l'affidamento sia utilizzata per intero dal momento della conclusione del contratto (senza conversioni valutarie i cui costi incidono sul TAEG) ipotizzando una durata massima del singolo finanziamento all'importazione pari a 90 giorni (tre mesi).

L'applicazione dei tassi e delle condizioni economiche viene effettuato tenendo conto dei limiti stabiliti dalla Legge Anti-Usura.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito Internet della banca www.bancasantangelo.com

FOGLIO INFORMATIVO

(Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia 29/7/2009)

Decorrenza 30/07/2018

Costi del servizio	
Tasso annuo finanziamenti in euro (€)	7,500 %
Tasso annuo finanziamenti in valuta diversa da euro (€)	10,500 %
Commissione annua per affidamenti (in percentuale sull'importo accordato)	2,000 %
Durata massima finanziamento import	90 giorni con la possibilità di prorogare per altri 90 giorni
Spese conversione	€ 5,00
Rimborso spese proroga	€ 7,75
Spese comunicazioni periodiche	€ 1,00 cartacea € 0,00 elettronica
Recupero spese visure	Come da fattura visurista

FOGLIO INFORMATIVO

(Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia 29/7/2009)

Decorrenza 30/07/2018

SIMULAZIONE DEL RISCHIO DI CAMBIO DERIVANTE DALL'APPREZZAMENTO DELLA DIVISA					
DIVISA	IMPORTO FINANZIAMENTO IN DIVISA	TASSO DI CAMBIO ALL'ACCENSIONE	CONTROVALORE IN EURO ALL'ACCENSIONE	APPREZZAMENTO CAMBIO DEL 20%	CONTROVALORE IN EURO DA RIMBORSARE
AUD	100.000,00	1,5994	62.523,45	1,27952	78.154,31
CAD	100.000,00	1,5818	63.219,12	1,26544	79.023,90
CHF	100.000,00	1,1775	84.925,69	0,942	106.157,11
GPB	100.000,00	0,87523	114.255,68	0,700184	142.819,60
JPY	100.000,00	130,76	764,76	104,608	955,95
USD	100.000,00	1,2308	81.247,97	0,98464	101.559,96

RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Finanziato può estinguere l'anticipo/finanziamento prima della scadenza o della sua eventuale proroga, con comunicazione scritta da parte del cliente con un preavviso di 15 giorni, in tal caso la Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente di regolamento il capitale dell'anticipo/finanziamento nonché le commissioni di estinzione (spese, commissioni e interessi) previste nel contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto prima della scadenza dell'anticipo/finanziamento. La Banca provvede alla chiusura del rapporto il giorno del rimborso definitivo dell'anticipo/finanziamento e del pagamento di tutti gli oneri accessori.

Reclami

I reclami vanno inviati al finanziatore presso l'U.O Segreteria Generale e Organi Sociali che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento, i cui recapiti sono i seguenti:

Via Enrico Albanese, n. 94, 90139 Palermo,

tel. 0917970152 fax: 0917970123,

email: reclami@bancasantangelo.com

pec: direzionegenerale@postacert.bancasantangelo.com.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può presentare ricorso a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) - Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al finanziatore;
- Conciliatore Bancario Finanziario - Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

FOGLIO INFORMATIVO

(Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia 29/7/2009)

Decorrenza 30/07/2018

LEGENDA

Anticipo Export	E' il caso in cui il cliente della Banca esporta all'estero. La Banca provvede ad anticipare all'esportatore l'importo della fattura che, con altri documenti di rito, testimonia l'avvenuta esportazione.
Apprezzamento del Cambio	Aumento del valore della divisa variabile rispetto all'unità monetaria della divisa fissa.
Arbitro Bancario Finanziario	Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche ed altri intermediari finanziari
Cliente	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca
Finanziamento Import	Il finanziamento all'importazione è un prestito che la Banca concede al cliente, per un periodo determinato (massimo 180 giorni), per consentirgli di regolare con bonifico bancario o con altro strumento di pagamento internazionale il debito nei confronti dell'estero conseguente all'importazione di merci.
Forex	Forma abbreviata di Forex Exchange indica il mercato internazionale dei cambi.
Recesso	La facoltà del cliente e della Banca di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il contratto di finanziamento estero. Il Recesso comporta la chiusura del rapporto
Reclamo	Ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad esempio via lettera, fax, e-mail);